

§ 454. – L. 28 ottobre 1962 n. 1602. Modifiche ed integrazioni del R.D.L. 14 dicembre 1933 n. 1773, convertito nella L. 22 gennaio 1934 n. 244, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare.

Art. 1. Gli accertamenti sanitari cui all'art. 1 del R.D.L. 14 dicembre 1933 n. 1773, convertito nella L. 22 gennaio 1934 n. 244, debbono effettuarsi tenendo conto, oltre che degli elenchi delle infermità, imperfezioni e difetti fisici ivi previsti, anche dei seguenti elementi:

- a) che le imperfezioni o malattie riscontrate non costituiscano pericolo per la salute dell'altro personale di bordo;
- b) che le imperfezioni o malattie riscontrate non siano tali da venire aggravate dal servizio di bordo o da rendere il soggetto inadatto a tale servizio.

Art. 2. Agli effetti del precedente articolo si considerano pericolose per l'altro personale di bordo:

- a) le malattie infettive nel periodo di contagiosità;
- b) le malattie mentali che abbiano dato luogo a ricoveri in luoghi di cura, finché non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data della incondizionata guarigione, dichiarata da un ospedale o istituto specializzato.

Non può comunque essere reimbarcato ed è dichiarato permanentemente inidoneo chi ha sofferto di stati depressivi gravi e recidivanti, di sindrome schizofrenica o di manifestazioni imputabili ad intossicazioni esogene da alcoolismo cronico o da stupefacenti;

- c) l'epilessia con crisi accertata.

Agli stessi effetti si considerano malattie soggette ad aggravio con il servizio di bordo quelle malattie che abbiano più volte causato lo sbarco del marittimo, quelle croniche che sono motivo di servizio discontinuo e che, per non aggravarsi, abbiano necessità di costante regime dietetico e trattamento curativo, incompatibile con regolare servizio a bordo, nonché quelle malattie o disfunzioni che abbiano avuto manifestazioni di gravità tale da rendere probabile il pericolo di vita nel corso di ripresa dell'attività di bordo.

Art. 3. Gli iscritti nelle matricole della prima e della seconda categoria della gente di mare non possono essere arruolati se non producono un certificato, conforme al modello approvato dal Ministro della Marina mercantile (1), attestante la loro attitudine fisica al lavoro al quale debbono essere impiegati a bordo, rilasciato da un medico della Competente Cassa marittima per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

L'art. 3 del R.D.L. 14 dicembre 1933 n. 1773, è abrogato.

(1) Il modello di certificato di visita medica biennale è stato approvato con D.M. 8 maggio 1963 (G.U. 27 maggio 1963 n. 139).

Art. 4. In caso di riconosciuta idoneità fisica del soggetto esaminato, il certificato suddetto deve attestare, in modo specifico:

- 1) Che l'udito e la vista del titolare e, ove si tratti di persona da impiegarsi nei servizi di coperta (ad eccezione del personale specializzato la cui attitudine al lavoro non è suscettibile di essere diminuita per il

daltonismo), la percezione dei colori, sono soddisfacenti;

- 2) che il titolare non è affetto da alcuna malattia di natura tale che lo renda non idoneo al servizio di bordo, o che comporti dei rischi per la salute dell'altro personale di bordo.

Fermo restando il disposto dell'art. 323 c. nav., il suddetto certificato ha validità per la durata di due anni dalla data del rilascio.

Se il periodo di validità scade in corso di viaggio, il certificato resta valido fino alla fine del viaggio.

Art. 5. In relazione alle visite stabilite dall'art. 3 su richiesta delle Casse marittime, le Autorità marittime locali possono sottoporre a visita di accertamento, presso le Casse stesse, i marittimi iscritti nei turni di collocamento, anche prima della chiamata per l'imbarco.

Art. 6. Le Casse marittime, in occasione del rilascio del certificato di cui all'art. 3 della presente legge, debbono compiere un esame clinico completo, con particolare riguardo agli organi già in sede di malattie per le quali il soggetto è stato assistito o giudicato temporaneamente inabile. Dall'accertamento della tubercolosi può venire escluso chi presenti attestato, non anteriore a tre mesi, di dispensario antitubercolare o dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, dal quale risultati il soggetto non affetto da malattie specifiche polmonari aggravabili e pericolose per gli altri.

Anche nei soggetti apparentemente sani e senza precedenti di affezioni respiratorie, alla scadenza di visita biennale deve essere sempre praticato un esame radiologico rimettendo al Sanitario della Cassa la valutazione della necessità o meno che esso sia completato da una radiografia.

Quando si tratta di marittimi già prima assistiti per tubercolosi polmonare, il nuovo accertamento deve essere praticato presso i dispensari antitubercolari o presso i centri diagnostici dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e deve essere integrato da esami sierologici oltre che da quello batterioscopio.

L'esame psichico è effettuato mediante colloquio col sanitario. Se risultino precedenti di psicopatia o segni di debolezza mentale, l'esame deve essere effettuato da uno specialista psichiatra.

Devesi, inoltre, accertare che siano state effettuate le vaccinazioni prescritte dalle autorità sanitarie competenti.

Art. 7. La visita medica d'imbarco, di cui all'art. 323 c. nav., deve limitarsi a constatare l'esistenza di malattie contagiose o di malattie acute in atto. Nel corso della visita medica devesi tener conto possibilmente dei particolari rischi e disagi soprattutto climatici, inerenti alla specifica destinazione della nave sulla quale il marittimo dovrebbe imbarcarsi.

Art. 8. Contro l'esito delle visite, di cui agli artt. 3, 5 e 7 della presente legge, è ammesso ricorso alle Commissioni, di cui agli artt. 4 e 5 del R.D.L. 14 dicembre 1933 n. 1773, da parte dell'Autorità marittima, della Cassa marittima e del marittimo. L'Autorità marittima e la Cassa marittima hanno comunque la facoltà di rinviare al giudizio della Commis-

sione permanente di 1° grado i marittimi che in seguito ad accertamento non ritengano fisicamente

idonei ai servizi inerenti al loro titolo professionale, qualifica o specialità.